



Prot. n. 193/AB

Spett.le COMUNE DI CATANIA

**Egr.**  
**Ing. Nunzio Pastura**

p.c. Spett.le UREGA Sez. di Catania

**Egr. Dott. Giuseppe Foti**

**Oggetto: bando di gara per "lavori di realizzazione programma di edilizia sperimentale sovvenzionata Librino" (t.o. 14 luglio 2010)**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, nel relativo **capitolato speciale d'appalto (art. 16.1)** è prescritto che sull'importo netto progressivo dei lavori l'ente applicherà, oltre alla ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 7 DM 145/2000, anche una *"ritenuta del 15% non svincolabile e la cui erogazione avverrà solo dopo l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo"*. Tale prescrizione appare illegittima in quanto non prevista da alcuna disposizione di legge e comunque vessatoria ed arbitraria per il suo contenuto impositivo.

Altresì, nello stesso articolo del c.s.a., è prescritto che in caso di ritardo sull'erogazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture, *"l'impresa non potrà richiedere all'ente gli interessi per ritardato pagamento, ciò in deroga all'art. 26 L. 109/94, all'art. 30 D.M. n. 145/2000 e art. 102 e 116 DPR 554/99"*. Altrettanto illegittima appare quest'ultima prescrizione e ancor di più affetta da nullità, trattandosi di una rinuncia preventiva da parte dell'appaltatore ad ogni ristoro economico inderogabilmente e tassativamente previsto dalle suddette norme (vedi sent. Cass. Civ. n. 5433/08, n. 22842/07 e n. 6043/98).

Per quanto premesso e considerato, onde evitare eventuale azione giudiziaria, chiediamo la rettifica del capitolato speciale d'appalto di cui sopra nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Catania, 13 luglio 2010

Il Funzionario

**Alessandra Bonafede**